



26949. 16

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Fallimento.
Opposizione
allo stato
passivo.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 23004/2010

- Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

Cron. 26949

Rep.

Ud. 18/10/2016

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23004-2010 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA,

giusta procura in calce al ricorso;

2016

- **ricorrente** -

1670

contro

FALLIMENTO BACCHELLI SI. RA. S.R.L.;

- **intimato** -

h

avverso la sentenza n. 1160/2009 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 30/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato GIUSEPPE MATANO,
con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.




h

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10/7-30/9/2009, la Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello dell'Inps avverso la sentenza del Tribunale, che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento Bacchelli Si.Ra. s.r.l., intesa ad ottenere l'ammissione in via privilegiata ex art. 2755 c.c., anziché in chirografo, della somma di euro 3526,69, per le spese, competenze ed onorari di giustizia per la presentazione dell'istanza di fallimento nei confronti della detta società.

La Corte del merito, premesso che secondo gli artt.2755 e 2770 c.c. spetta al creditore privilegio speciale sulle cose sottoposte a pignoramento, ha escluso che l'equiparazione del fallimento al pignoramento possa comportare l'estensione del privilegio speciale a tutti i beni appresi alla massa attiva, da cui la trasformazione del privilegio da speciale a generale, in quanto in tal modo si darebbe vita ad un privilegio generale anomalo, in violazione dell'art. 2745 c.c., rilevando altresì che, secondo la normativa *ratione temporis* applicabile: a) l'istanza di fallimento costituisce presupposto non necessario della dichiarazione di fallimento; b) l'equiparazione della dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento, prevista dall'art. 54,3° comma, l.f., riguarda la specifica ipotesi della disciplina degli interessi dei crediti già assistiti da privilegio; c) non



necessaria l'assistenza di difensore per presentare l'istanza di fallimento.

Ricorre avverso detta pronuncia l'Inps, con ricorso affidato ad un unico motivo.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1.1.- Con l'unico mezzo, l'Inps si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2755 e 2770 c.c., 54, 3° comma l.f. e 95 c.p.c

2.1.- Il motivo è fondato.

Questa Corte, con la pronuncia 6787/2000, ha ritenuto di confermare il privilegio per le spese di giustizia al credito maturato per l'attività relativa alla richiesta di fallimento, valorizzando il principio fissato nell'art. 95 c.p.c. - in forza del quale le spese sostenute dal creditore precedente sono a carico di chi subisce la esecuzione, con il privilegio degli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c. - e rinvenendo un sostanziale parallelismo tra il creditore precedente nella esecuzione singolare ed il creditore istante nella procedura concorsuale "tale da attribuire anche a quest'ultimo il diritto alla ripetizione prelatizia delle spese sostenute per l'esercizio dell'unico mezzo consentitogli al fine di recuperare il proprio credito, che è poi mezzo realizzante il suo come l'interesse degli altri creditori, cui indubitabilmente giova la sottrazione dei beni alla disponibilità dal

h

debitore e la loro destinazione al soddisfacimento dei propri crediti, in forza della dichiarazione di fallimento da lui (obbligatoriamente) richiesta.”

Detto principio è stato ribadito, sia pure in via incidentale,

dalla pronuncia 1186/2006, ed allo stesso questa Corte intende dare continuità.3.1.- Il ricorso va pertanto accolto e, cassata la pronuncia impugnata, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384, 2° comma, ultima parte, c.c., disponendosi l'ammissione in privilegio; la natura della controversia e il comportamento del Fallimento, che scegliendo l'inerzia processuale ha sostanzialmente inteso rimettersi a giustizia, giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, riconosce il privilegio; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, in data 18 ottobre 2016

Il Presidente

Il Consigliere est.

R.M. Di Val

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola

Depositato in Cancelleria

23 DIC 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola

